

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2003/43/CE del Consiglio del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina, è stato predisposto ai sensi della legge 31 ottobre 2003, n. 306 ( Legge comunitaria 2003 ), ed in particolare del disposto dell' articolo 1, commi 1 e 3, e dell'allegato B che prevede, appunto, che sul provvedimento siano acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari.

Il testo è stato concordato con le Amministrazioni interessate nell'ambito della Commissione istituita ai sensi dell'art. 19 della legge 16 aprile 1997 presso il Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio.

Lo schema consta di tre articoli e di 4 allegati che modificano il D.P.R 1 marzo 1992, n. 226, attuazione della direttiva 88/407/CEE, il quale era già stato modificato dal decreto del Ministro della sanità 30 aprile 1996: attuazione della direttiva 93/60/CEE recante alcune modificazioni alla direttiva 88/407/CE.

In particolare :

l'articolo 1:

- modifica leggermente la definizione di centro di raccolta dello sperma di cui all'art. 1, comma 1 del D.P.R 226/92,
- inserisce sempre all'art. 1, comma 1 del D.P.R 226/92 una nuova definizione, quella di "centro di magazzinaggio dello sperma", che prima non esisteva e che è stato introdotto dalla direttiva 2003/43/CE in quanto voluto da alcuni Stati membri nei quali tali strutture, in pratica già esistevano e operavano,
- modifica la definizione di "veterinario responsabile di un centro" di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del D.P.R 226/92
- aggiunge, all'art. 1 del D.P.R 226/92 un nuovo comma per fare salve le disposizioni comunitarie o nazionali del settore zootecnico che regolano l'organizzazione della fecondazione artificiale e la distribuzione di sperma,
- modifica l'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.P.R 226/92 per tenere conto della possibilità "dell'immagazzinamento" dello sperma oltre che della raccolta, possibilità introdotta dal riconoscimento dei "centri di magazzinaggio dello sperma" di cui sopra,
- sostituisce l'articolo 3 del D.P.R 226/92 relativamente alle condizioni sanitarie per gli scambi intracomunitari di sperma di tori vaccinati nei confronti dell'afta epizootica,
- sostituisce l'articolo 4 del D.P.R 226/92 ridefinendo le competenti Autorità che devono riconoscere i centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma. In sostanza laddove era riportato il Ministero della Sanità si è dovuto sostituire le regioni o le aziende Sanitarie Locali per tenere conto del decentramento amministrativo stabilito dal D.P.C.M 26 maggio 2000 il quale, alla tabella A lettera g) indica chiaramente che il riconoscimento dei centri di raccolta di sperma bovino idonei ai fini degli scambi intracomunitari deve rientrare nelle funzioni e compiti di sanità veterinaria conferiti alle regioni. Naturalmente rimangono al Ministero della Salute gli obblighi di comunicazione e consultazione con la Commissione UE e gli altri Stati membri.

l'articolo 2:

recepisce la disposizione della direttiva 2003/43/CE, che fa salve ai fini del loro utilizzo e commercializzazione le partite di sperma bovino congelato prodotte anteriormente alla pubblicazione della direttiva stessa, secondo le regole preesistenti.

l'articolo 3:

riporta le disposizioni transitorie.

Allegati:

I nuovi allegati tecnici riprendono in sostanza quelli del D.P.R 226/92, rispetto ai quali sono modificati nella parte inerente l'IBR (Infection Bovine Rhinotracheitis) poiché i corrispondenti allegati della direttiva 2003/43/CE sono stati anch'essi modificati per renderli conformi alle nuove disposizioni del Terrestrial Animal Health Code dell'O.I.E (Office International des Epizooties) relativamente a questa malattia.

Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, e, pertanto, non viene presentata la relazione tecnica prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.